

Incidenza dell'indennità sostitutiva del preavviso sul calcolo del TFR: una questione decisa troppo in fretta

Incidenza dell'indennità sostitutiva del preavviso sul calcolo del TFR: una questione decisa troppo in fretta

di F. Capurro - 3 Maggio 2023

Cass., 19 gennaio 2023, n. 1581, qui commentata, affronta in termini tutto sommato inediti la questione dell'incidenza dell'indennità sostitutiva del preavviso sul calcolo del TFR.

Il caso riguardava il dirigente di una Banca licenziato per giustificatezza oggettiva, con dispensa della prestazione in servizio del periodo di preavviso, al posto del quale era stata corrisposta la relativa indennità sostitutiva, senza tuttavia considerarla al fine del TFR.

La Suprema Corte ha ritenuto che il periodo di mancato preavviso dev'essere escluso dal computo delle mensilità aggiuntive, delle ferie e del TFR sulla base di una motivazione piuttosto sintetica benché il tema, giuridicamente sfaccettato, avrebbe giustificato un esame un po' più ampio.

Nel punto centrale della motivazione si legge: *"L'indennità di mancato preavviso non rientra nella base di computo del T.f.r. poiché essa non è dipendente dal rapporto di lavoro essendo invece riferibile ad un periodo non lavorato, una volta avvenuta la cessazione del detto rapporto (cfr. Cass. 29/11/2012 n. 21270 e 05/10/2009 n. 21216). La natura obbligatoria del preavviso comporta la risoluzione immediata del rapporto, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell'esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso (cfr. Cass. 04/11/2010 n. 22443, 11/06/2008 n. 15495 e 21/05/2007 n. 11740). Ne consegue che il periodo di mancato preavviso deve essere escluso dal computo delle mensilità aggiuntive, delle ferie e del TFR in quanto essendo mancato l'effettivo servizio, il lavoratore ha diritto esclusivamente alla indennità sostitutiva del preavviso ma non anche al suo calcolo per quel che qui interessa nel TFR posto che, come detto, il preavviso di licenziamento non ha efficacia reale, bensì obbligatoria, e dunque qualora una delle parti receda con effetto immediato il rapporto si risolve e residua l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva (Cass. 05/10/2009 n. 21216 e n. 17248 del 2015)".*

Nell'articolare qualche considerazione sul tema trattato dalla pronuncia, è preliminare il richiamo al testo della norma di riferimento, ossia all'art. 2120, comma 2 c.c. che recita: *"Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese"*.

in ***“Labor - Il Lavoro nel diritto”***

In questo contributo ragiono sulla pronuncia **Cass. 19/01/2023, n. 1581**  relativa all'incidenza dell'indennità sostitutiva del preavviso sul calcolo del TFR, della quale si è recentemente molto discusso.

Tento di riannodare le fila di un discorso più sfaccettato di quanto possa apparire.

Scarica l'articolo

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO



Link all'articolo su *Labor*

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO

